



**STUDIO MARINELLI SRL**  
GALLERIA DEI FONDITORI, 3  
61100 PESARO

A tutte le ditte assistite dal ns. Studio  
Loro Sedi

Circolare dello studio n° 8/2008

**Oggetto: Novità importanti dal nuovo decreto 112/2008  
contenente la manovra economica Tremonti.**

Ad avvenuta pubblicazione sulla gazzetta ufficiale n° 147 del 26/06/2008 diviene operativo il Decreto Legge 112 del 25/06/2008, contenente importanti novità che interessano codeste ditte.

Le norme in esso contenute sono in vigore già dal 26/06/2008, salvo diversa data di operatività indicata nel corpo della presente circolare, ma che trattandosi di decreto legge, con la sua conversione in legge entro i 60 giorni previsti, saranno possibili modifiche e/o integrazioni all'attuale testo di cui ci riserviamo di darVi notizia.

Preliminarmente ci preme sottolineare che a decorrere dal **01/01/2009** saranno cumulabili le pensioni di anzianità con redditi provenienti da qualsiasi tipo di lavoro, autonomo o subordinato. Con tale innovazione si renderanno più convenienti per i pensionati le attività da essi rese, in quanto non si vedranno più ridotta la propria pensione dalle trattenute I.N.P.S.

A questa novità di sicuro interesse si aggiunge la rivoluzione in materia di libri **paga e matricola**.

Infatti detti documenti saranno sostituiti da un **libro unico del lavoro** in cui verranno iscritti tutti i lavoratori subordinati, i co.co.co. i lavoratori a domicilio e gli associati in partecipazione che apportano lavoro. Detto libro che racchiude i dati complessivi di quelli eliminati, faciliterà la consultazione e la compilazione. **Per la loro messa in funzione occorrerà attendere l'emanazione, entro 30 giorni, di un apposito decreto ministeriale** che stabilirà le modalità della tenuta ed il tempo di conservazione. Sarà perciò cura dello Studio scrivente informarVi in merito.

Con l'introduzione del libro unico del lavoro verrà anche eliminato il registro per il settore dell'autotrasporto.

C'è da dire che la novità comporta anche un notevole aggravio delle sanzioni per le violazioni degli obblighi in materia, sanzioni che il ns. Studio si adopererà al fine di evitarle.

Il decreto di cui sopra ha eliminato poi l'obbligo di presentazione delle dimissioni dal lavoro solo sull'apposito modello ministeriale, per cui si tornerà all'antico allorché occorreva una semplice lettera del dimissionario.

**Il lavoro a chiamata**, che tanto interesse aveva suscitato in particolari categorie di lavoratori e per specifiche prestazioni lavorative, è stato del tutto ripristinato in ogni settore produttivo e non più nei soli comparti del turismo e dello spettacolo (con la precisione che doveva essere disciplinata dai relativi CCNL).

E' stato pure ripristinato l'articolo 14 della legge cosiddetta "Biagi" articolo che prevede l'inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati nelle cooperative sociali, mediante convenzioni.

In materia di **orario di lavoro** è stato eliminato sia l'obbligo per le imprese con più di 10 dipendenti di comunicare alla Direzione prov.le del lavoro l'esecuzione di lavoro straordinario -(quello effettuato oltre le 48 ore settimanali)- ed anche l'esecuzione di lavoro notturno.

Fermo restando la durata normale dell'orario settimanale (40 ore settimanali), il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità.

Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola di coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7 il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni.

La legge in esame consente, ove non sia previsto da ccnl, di apportare deroghe agli obblighi relativi al riposo giornaliero, alle pause intermedie, al lavoro notturno ed alla durata del lavoro notturno anche con la contrattazione territoriale, anche le aziende dove siano presenti RSA o RSU, quali rappresentanze sindacali dei lavoratori.

Il **contratto a tempo determinato**, utilizzabile solo per motivi di ordine produttivo, organizzativo, tecnico e sostitutivo -(motivazioni eventualmente da dimostrare)- è compatibile anche se detti motivi sono riferibili alla attività ordinaria del datore di lavoro e non solo quindi come evento eccezionale ed imprevisto. In sostanza la durata massima di 36 mesi dei contratti a termine per lo svolgimento di attività equivalenti può essere derogata mediante contrattazione collettiva di qualsiasi livello, anche quello aziendale.

In materia di **apprendistato professionalizzante** è stato eliminato il vincolo della durata minima di due anni, mantenendo solo quella massima di sei anni. In detta tipologia di rapporto se la formazione avviene solo in azienda, i relativi profili formativi sono stabiliti dai contratti collettivi di qualsiasi livello, con l'indicazione della durata per ciascun profilo e della modalità della formazione. Risulta altresì abrogato l'obbligo delle visite mediche preassuntive, la denuncia già prevista entro 10 giorni al Centro per l'impiego del nominativo degli apprendisti a cui era stata attribuita o meno la qualifica professionale conseguita al termine del periodo di apprendistato nonché la comunicazione alle regioni del nominativo dell'apprendista e del tutor, obbligo prima previsto da effettuarsi entro 30 giorni dall'assunzione.

**N. B. Ovviamente, per i lavoratori minorenni continuano ad applicarsi le tutele, anche sanitarie, previste dalla legge n. 977/1967 e dal D.L.vo n. 345/1999.**

Il decreto legge in esame ha anche riformulato il cosiddetto **lavoro occasionale di tipo accessorio** di cui all'articolo 70 e seguenti della legge "Biagi", quello che si esegue nell'ambito dei lavori domestici, di giardinaggio, di pulizia e manutenzione di strade ed edifici, parchi e monumenti, dell'insegnamento privato supplementare, manifestazioni sportive culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà, dei lavori resi da persone con meno di 25 anni nei periodi di vacanza che siano regolarmente iscritti all'università o istituti scolastici di ogni ordine e grado, di attività agricole stagionali, dell'impresa familiare limitatamente al commercio, turismo e servizi, ed infine della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa periodica e quotidiana.

Le prestazioni di cui sopra sono compensate con appositi "buoni" da 10 € cadauno acquistabili presso l'Inps, buoni che il lavoratore provvede a tramutarli in danaro contante per € 7,50. La differenza copre la contribuzione previdenziale e la spesa antinfortunistica. A tali prestazioni, contrariamente a prima, può accedere chiunque e non solo i soggetti elencati all'articolo 71 della legge "Biagi", ora abrogato.

Si raccomandano le ditte assistite di prendere atto di quanto sopra, seppur riportato in sintesi. Lo scrivente Studio è a vs. disposizione per ogni eventuale chiarimento di cui fosse avvertita la necessità.

Pesaro, li 02/07/2008

STUDIO MARINELLI S.R.L.